

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **113/1988** (ECLI:IT:COST:1988:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10293**

Atti decisi:

N. 113

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per l'Università"), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Peluffo Francesco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo

Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio occasionato dall'impugnativa del provvedimento dell'Università di Genova di sospensione cautelativa di un contrattista per incompatibilità con altro impiego, contemporaneamente ricoperto, e del successivo provvedimento di decadenza dalla medesima posizione, in ragione di tale incompatibilità, il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n. 580 del 1° ottobre 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;

che, nell'ordinanza di rinvio, si dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata, nell'assunto che questa, nello stabilire l'incompatibilità della posizione di contrattista universitario con ogni altro rapporto di lavoro retributivo (pubblico o privato), avrebbe determinato una irrazionale discriminazione della categoria (ora soppressa) dei contrattisti rispetto agli altri docenti universitari, per i quali non era prevista tale incompatibilità ed avrebbe, altresì, determinato una ingiustificata disparità tra lavoratori autonomi da un lato e lavoratori subordinati (impiegati pubblici e privati) dall'altro;

che si è costituita in giudizio la parte privata chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, ai fini della risoluzione della presente questione non appare pertinente il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alla precedente sentenza di questa Corte n. 16 del 1980, atteso che in quel giudizio si verteva in materia di incarichi universitari, relativa cioè ad una categoria, come quella dei docenti, nella quale non erano compresi i contrattisti universitari (sent. n. 43 del 1980);

che, tenuto conto della natura dei compiti all'epoca affidati ai contrattisti stessi, non appare irragionevole che la legge ne avesse stabilito l'incompatibilità della loro posizione con altro rapporto di impiego, svolto in posizione subordinata e con vincolo di continuità e come tale, quindi, ostativo alla possibilità di svolgimento di quei compiti - ben diversi da quelli degli incaricati universitari assunti nell'ordinanza come tertium comparationis - con il dovuto impegno;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1952, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n. 580 del 1973 ('Misure per l'Università'), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.